

# **REGOLAMENTO**

**Approvato il 10/09/2019**

**estratto del vademecum elaborato dall'USR Veneto**

**linee di indirizzo nazionali decreto n. 461 del 06/06/2019**

## **SCUOLA IN OSPEDALE (SIO)**

## **ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID)**

## **SIO (Scuola in Ospedale)**

E' presente in tutto il sistema di Istruzione e, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di II grado, consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera.

### **Modalità di accesso e organizzazione del servizio**

Tutti gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse, iscritti ad una scuola statale o paritaria, ricoverati presso le strutture ospedaliere in cui è presente una sezione di Scuola in Ospedale possono accedere al servizio; i docenti presenti prendono contatto con la famiglia per verificarne la disponibilità a seguire le loro lezioni e per iniziare così l'attività scolastica secondo i tempi e le modalità concordate con il personale sanitario.

Nel caso in cui si preveda che la degenza possa prolungarsi nel tempo o comunque essere superiore ai 15 giorni, i docenti ospedalieri prenderanno contatti con la scuola di appartenenza dell'alunno, informando il Coordinatore Delle Attività Didattiche e il team/consiglio di classe della sua frequenza alla Scuola in Ospedale e per acquisire la documentazione necessaria per la prosecuzione del piano delle attività formative previste.

In seguito alle dimissioni dall'ospedale o, nel caso in cui ci siano stati più ricoveri al termine delle cure, i docenti ospedalieri che hanno seguito l'alunno, provvederanno ad inviare alla scuola di appartenenza la documentazione relativa al percorso scolastico del periodo di degenza.

Le valutazioni relative al lavoro svolto, verranno inviate contestualmente all'attestazione di frequenza della Scuola in Ospedale comunque in tempo utile allo svolgimento degli scrutini intermedi o finali. Il documento di valutazione è a cura del team/consiglio di classe dell'Istituto di appartenenza dello studente.

Per gli studenti frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, ferma restando l'esigenza di assicurare preliminarmente le discipline di base, l'erogazione delle discipline di indirizzo è prerogativa, quando possibile, dei docenti della scuola di appartenenza degli stessi alunni, attraverso l'uso delle tecnologie.

Sono inoltre garantiti gli stessi interventi anche per gli studenti ricoverati in strutture ospedaliere prive di sezione scolastica o in altre strutture. In questo caso, su richiesta della famiglia al Coordinatore Delle Attività Didattiche dell'Istituto di appartenenza e in collaborazione con il personale sanitario della struttura ospitante, potranno essere attivati percorsi didattici nell'ambito delle attività previste dall'Istruzione Domiciliare.

Si ricorda che, tutto il periodo di frequenza della Scuola in Ospedale concorre, a tutti gli effetti, ai fini della validità dell'anno scolastico in corso e nel computo delle assenze NON vanno quindi considerati i giorni di degenza in ospedale in cui l'alunno ha frequentato la Scuola in Ospedale.



### **La valutazione delle attività svolte**

Le valutazioni che i docenti ospedalieri avranno cura di trasmettere alla scuola di appartenenza dell'alunno, dovranno essere debitamente considerate ai fini delle valutazioni periodiche e finali così come previsto dall'art.22 del D.Lgs.vo 62/2017.

*"Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. Analogamente si procede quando l'alunna, l'alunno, la studentessa o lo studente, ricoverati nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, devono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse. Le modalità attuative del presente comma sono indicate nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 12, comma 4."*

### **Il ruolo della scuola di appartenenza nei servizi di scuola in ospedale**

Gli alunni ospedalizzati continuano a far parte della classe che frequentavano prima di essere ricoverati. È quindi compito degli insegnanti concordare con i docenti ospedalieri un adeguamento delle attività formative alle effettive esigenze degli stessi. Nell'ottica della massima flessibilità organizzativa e della personalizzazione del progetto educativo, gli insegnanti predisporranno strumenti e risorse che saranno utili al raggiungimento del successo formativo e il Coordinatore Delle Attività Didattiche ne è il garante.

Si ricorda quindi che gli insegnanti della scuola di appartenenza devono:

- mantenere i contatti con i docenti ospedalieri che si coordineranno con loro per organizzare opportunamente le diverse attività didattiche;
- mettere in atto tutte le azioni necessarie, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche e materiale digitale, per consentire ai propri alunni ricoverati di proseguire il proprio percorso educativo e per sostenere adeguatamente il rientro a scuola;
- accogliere i materiali prodotti dagli alunni durante il periodo di degenza e, nel caso in cui il periodo di degenza superi quello relativo alla frequenza nella scuola di appartenenza, le valutazioni che pervengono dai docenti ospedalieri ai fini delle attività di scrutinio.

### **ID ISTRUZIONE DOMICILIARE**

Il servizio può essere erogato in qualsiasi momento dell'anno nei confronti di alunni iscritti alla scuola di ogni ordine e grado, i quali siano affetti da patologie invalidanti che impediscono la frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni anche non continuativi. Non necessariamente il periodo di assenza deve seguire un periodo di ospedalizzazione.

### **Modalità operative per l'attivazione di un percorso di Istruzione Domiciliare**

La patologia, che deve rientrare tra quelle inserite nell'elenco delle malattie croniche invalidanti di cui all'allegato 8 del Supplemento ordinario n. 15, Gazzetta Ufficiale, serie generale - n. 65 del 18 marzo 2017 che ha pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 di definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (Lea), di cui all'art. 1, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre, n. 502 ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica devono essere oggetto di idonea certificazione sanitaria, rilasciata dalla struttura ospedaliera in cui l'alunno è stato ricoverato (C.M. n.149 del 10/10/2001) o dai servizi sanitari



nazionali (escluso il medico di famiglia) fra i quali i Presidi di Rete Nazionale per le malattie rare e non da aziende o medici curanti privati.

La famiglia deve farne esplicita richiesta al Coordinatore delle attività didattiche della scuola di iscrizione del/la proprio/a figlio/a.

Per gli alunni con disabilità di cui alla L. 104/92 impossibilitati a frequentare la scuola, l'Istruzione Domiciliare potrà essere garantita dall'insegnante di sostegno assegnato in coerenza con il progetto individuale ed il piano educativo individualizzato (PEI). Altre deroghe e la possibilità di attivare ulteriori interventi potranno essere deliberati dal Comitato Tecnico Regionale allo scopo previsto.

L'attività didattica svolta a domicilio va considerata attività scolastica a tutti gli effetti per gli alunni, allo stesso modo di quella svolta in classe, sia se viene svolta in orario aggiuntivo dai docenti resisi disponibili, sia a distanza con l'uso delle tecnologie. L'istruzione domiciliare, pertanto, va considerata quale servizio scolastico a tutti gli effetti e concorre alla valutazione e validazione dell'anno scolastico.

Si ritiene preferibile che venga individuato un referente di progetto con il compito di coordinare e monitorare le diverse azioni. Nel caso di progetti attivati a seguito di ricoveri in ospedali in cui è presente la sezione di scuola ospedaliera, il referente di progetto prenderà contatti con i docenti in servizio presso l'ospedale per sincronizzare il percorso formativo e per ricevere tutti gli elementi di valutazione delle attività già svolte in ospedale.

Si ribadisce la necessità di attivare un servizio di ID, oltre che per gli alunni costretti a casa, anche per quegli alunni ricoverati presso strutture ospedaliere o riabilitative prive di sezioni scolastiche, attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali che consentano il collegamento web dell'alunno con la propria classe, nei tempi e con le modalità concordate con il personale sanitario.

#### **Attivazione**

Il Coordinatore delle attività didattiche, acquisita la richiesta di attivazione del servizio di ID da parte della famiglia e la Certificazione sanitaria attestante la patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica, nomina un referente del progetto e convoca il Consiglio di Classe che, raccolte le disponibilità dei docenti, elabora il progetto che preveda un piano finanziario dettagliato e coerente con il percorso educativo-didattico dell'alunno. Solitamente le ore previste al domicilio dell'alunno sono 4/5 per la scuola primaria e 6/7 per la scuola secondaria.

Il progetto dovrà essere deliberato e approvato dal collegio docenti.

Il progetto, corredato dalla richiesta della famiglia e dalla certificazione medica, al fine di ottenere il contributo ministeriale, dovrà essere inviato alla scuola polo regionale entro e non oltre 30 giorni dalla sua attivazione (termine perentorio), che ne valuterà la congruenza con i criteri forniti dalle disposizioni vigenti.

#### **Registro elettronico**

In via sperimentale il MI ha attivato l'utilizzo del Registro Elettronico (RESO), per gli alunni ospedalizzati e per quelli che accedono al servizio di Istruzione Domiciliare. I Dirigenti Scolastici e i Coordinatori delle scuole paritarie potranno inviare la richiesta di attivazione del Registro Elettronico, tramite le apposite funzioni presenti in SIDI, alla voce "Scuole in Ospedale - Apertura Registro", compilando un semplice form. Tali richieste saranno univoche per l'intera durata dell'anno



scolastico di riferimento, ovvero DS e Coordinatori dovranno provvedere ad inviare tale richiesta una sola volta per l'anno scolastico corrente.

I Dirigenti Scolastici ed i Coordinatori potranno, dal momento dell'attivazione in poi ed in via esclusiva, gestire il proprio Registro Elettronico (RESO) in ogni sua accezione e funzionalità, ivi comprese le richieste di abilitazione al Registro da parte dei docenti e del personale opportunamente autorizzato.

Il personale autorizzato, i docenti ed i genitori degli alunni ricoverati, in possesso delle credenziali rilasciate dal sistema di Identity & Access Management (I&AM) del Ministero dell'Istruzione, attraverso il Portale della Scuola in Ospedale ed Istruzione Domiciliare, nell'apposita sezione "Registro" della homepage, potranno compilare il form di abilitazione al Registro Elettronico della scuola interessata ed accedere a quest'ultimo, previa conferma da parte del Dirigente Scolastico/Coordinatore.

#### **Finanziamenti**

Il servizio di Istruzione Domiciliare utilizza specifici finanziamenti ministeriali.

Per questo motivo, è altresì opportuno che ogni istituzione scolastica preveda un accantonamento di fondi per co-finanziare l'attivazione di progetti di Istruzione Domiciliare attraverso risorse economiche dedicate: necessità che si impone nel momento in cui il contributo ministeriale, definito ed erogato al termine delle attività scolastiche in seguito ad opportuna rendicontazione, dovesse rivelarsi insufficiente a coprire l'intera spesa.

#### **Rendicontazione**

L'Istituto titolare del progetto di ID, entro e non oltre il termine delle lezioni (termine perentorio), dovrà inviare alla scuola polo la documentazione relativa alla sua rendicontazione. Il finanziamento sarà assegnato solo, sulla base del numero di ore effettivamente svolte e rendicontate entro il termine indicato.

### **LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO**

#### **Nella Scuola in Ospedale**

L'art. 11, comma 2 del DPR 122/2009 indica che *"nel caso in cui la frequenza del corso di studio nella S.I.O. (Scuola in Ospedale) abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse"*. Quanto sopra viene ribadito con il D.Lgs. 62/2017 e rientra anche nelle previsioni delle OO.MM. 9 e 10 del 16 maggio 2020.

Viene quindi sancita la possibilità per lo studente ricoverato di effettuare l'Esame di Stato in Ospedale, nel caso in cui la degenza avvenga nel periodo di svolgimento degli esami. Detti esami possono essere effettuati da una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito lo studente, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'USR e la scuola.

#### **Nel servizio domiciliare**

La stessa modalità si applica per l'Esame di Stato per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio a causa del tipo di patologia o delle cure a cui sono sottoposti. In vista dell'avvio della procedura degli Esami di Stato, per queste situazioni è utile che il Coordinatore Delle Attività Didattiche acquisisca la certificazione sanitaria attestante che lo studente "deve" rimanere a domicilio e non può riprendere a



frequentare la scuola per motivi di salute (motivazione). Contestualmente, invierà una comunicazione all'USR per il Veneto e alla Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d'istruzione del MI, relativa all'avvio della procedura per la realizzazione dell'Esame di Stato a domicilio. La scuola, una volta acquisita la certificazione sanitaria e la relativa richiesta dei genitori, curerà la predisposizione di una cartella comprensiva della documentazione di tutti gli interventi formativi svolti nei mesi di domicilio da parte dei docenti che hanno seguito lo studente in presenza e/o attraverso il canale offerto dalle nuove tecnologie: contenuti affrontati, verifiche svolte per iscritto e oralmente, giorni di lezione a domicilio utili per la validazione dell'anno scolastico e quanto altro in possesso del Consiglio di Classe. La documentazione, insieme con la relazione del Consiglio di Classe riportante gli esiti del lavoro svolto ed il profilo dello studente, costituisce la cartella personale dello studente, che sarà cura del Coordinatore Delle Attività Didattiche consegnare al Presidente della Commissione degli Esami di Stato. Infine, la Commissione d'esame, all'atto dell'insediamento, deciderà in merito a tempi e modi di svolgimento degli esami a domicilio o, per quegli alunni che soffrono di patologie molto invalidanti, tramite videoconferenza.

#### **MODULISTICA**

La modulistica è reperibile presso la Scuola Polo Istruzione Ospedaliera Regionale o presso l'USR Veneto.

